

Causa C-246/24

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

5 aprile 2024

Giudice del rinvio:

Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Germania)

Data della decisione di rinvio:

2 aprile 2024

Procedimento penale a carico di:

ZZ

[OMISSIS]

OBERLANDESGERICHT FRANKFURT AM MAIN

(Tribunale superiore del Land, Francoforte sul Meno, Germania)

ORDINANZA

Nel procedimento penale

contro ZZ

relativo a tentata esportazione illecita di banconote,

la Prima Sezione penale dell'Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunale superiore del Land, Francoforte sul Meno),

in data 2 aprile 2024, ha deliberato quanto segue:

- I. Ai sensi dell'articolo 267 TFUE, viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione di interpretazione del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1):

Se l'esportazione di banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro sia necessaria, ai sensi dell'articolo 5 decies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 833/2014, per l'uso personale di una persona fisica che si reca in Russia, nel caso in cui tali banconote siano destinate all'espletamento in Russia di cure mediche a favore di tale persona (nella fattispecie, un trattamento odontoiatrico, un trattamento ormonale in una clinica per la fertilità e un trattamento di follow-up a seguito di un intervento chirurgico al seno in una clinica di chirurgia plastica).

- II. Il procedimento è sospeso in attesa della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla questione pregiudiziale sottoposta.

Motivazione:

- 1 La Prima Sezione penale dell'Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunale superiore del Land, Francoforte sul Meno) è chiamata a pronunciarsi sul ricorso per cassazione («Revision») proposto dall'imputata avverso una sentenza dell'Amtsgericht Frankfurt am Main (Tribunale circoscrizionale di Francoforte sul Meno, Germania; in prosieguo: l'«Amtsgericht») che ha condannato l'imputata a un'ammenda giornaliera di EUR 150,00 per 120 giorni, per tentata esportazione illecita di banconote.

I.

- 2 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale si basa sui seguenti fatti accertati dall'Amtsgericht:

«Il 31 maggio 2022 l'imputata si è recata all'aeroporto di Francoforte per imbarcarsi sul volo TK 1594 diretto a Istanbul, da dove intendeva proseguire direttamente, cioè senza scalo, per Mosca, con il volo TK 0419. L'imputata recava con sé complessivamente EUR 14 855 e 99 150 rubli russi (RUB), costituenti i suoi risparmi. Ella intendeva trascorrere vacanze in Russia dal 31/05 al 21/06/2022. Il denaro era in parte destinato a coprire le spese di viaggio, ma soprattutto all'espletamento di un trattamento odontoiatrico (faccette dentali), di un trattamento ormonale in una clinica per la fertilità e di un trattamento di follow-up a seguito di un intervento chirurgico al seno in una clinica di chirurgia plastica in Russia. Le cure sarebbero costate all'imputata molto di più se effettuate presso un (centro) medico stabilito in Germania. L'imputata è stata sottoposta a un controllo doganale nell'area del controllo di sicurezza aeroportuale B Est, Padiglione B, Terminal 1, dove è stato accertato che trasportava il summenzionato denaro contante. L'imputata non aveva previamente dichiarato alla dogana il previsto trasferimento di denaro, conformemente al regolamento relativo ai controlli sul denaro contante. Le banconote in euro sono state sequestrate per un importo di EUR 13 800. L'imputata ha potuto trattenere per uso personale le

restanti banconote in euro per l'ammontare di EUR 1 055, per coprire le spese di viaggio. L'imputata non ha intrapreso il viaggio».

3 I fatti così accertati dall'Amtsgericht sono vincolanti per questa Sezione.

4 **2.** Sono applicabili le seguenti disposizioni normative:

5 a) Diritto dell'Unione

6 Rilevante ai fini della questione pregiudiziale è l'articolo 5 decies, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina [in prosieguo: il «regolamento (UE) n. 833/2014»].

7 Ai sensi dell'articolo 5 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014, è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia.

8 Le eccezioni a tale divieto sono disciplinate all'articolo 5 decies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014. Ai sensi dell'articolo 5 decies, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono necessari per uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano.

9 b) Diritto nazionale (tedesco)

10 La disposizione penale pertinente è l'articolo 18 dell'Außenwirtschaftsgesetz (legge sul commercio estero; in prosieguo: l'«AWG»). Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, punto 1, lettera a), dell'AWG, è punito con pena detentiva da tre mesi a cinque anni chiunque violi un divieto di esportazione, importazione, transito, trasferimento, vendita, acquisto, fornitura, messa a disposizione, diffusione o investimento, previsto da un atto giuridico direttamente applicabile delle Comunità europee o dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o dell'Unione europea, finalizzato a dare esecuzione ad una sanzione economica adottata dal Consiglio dell'Unione europea nel settore della politica estera e di sicurezza comune. Il tentativo di cui alla fattispecie è punibile ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 6, dell'AWG.

11 **3.** L'Amtsgericht ha riconosciuto l'imputata colpevole di tentata esportazione illegale di banconote ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, punto 1, lettera a), e paragrafo 6, dell'AWG, in combinato disposto con l'articolo 5 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014. Nell'ambito della valutazione giuridica, l'Amtsgericht ha ritenuto che le banconote in euro trasportate dall'imputata al

momento della sua partenza per il previsto trattamento medico in Russia non rientrassero nell'ambito della deroga di cui all'articolo 5 decies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 833/2014. Ai fini dell'interpretazione della nozione di «uso personale» di cui a detta disposizione, esso si è basato sui considerando del regolamento illustrati al punto 2 [della decisione dell'Amtsgericht] nonché sulle «Frequently Asked Questions.Banknotes (Article 5i)» [Domande più frequenti riguardo alle banconote (articolo 5 decies)] (https://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-08/faqs-sanctions-russia-euro-banknotes_en.pdf), disponibili sul sito Internet della Commissione europea.

- 12 **4.** Nel suo ricorso in cassazione *per saltum*, l'imputata contesta la condanna, lamentando una violazione del diritto sostanziale.

II.

- 13 Questa Sezione opera rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, TFUE. Esso considera la risposta alla questione pregiudiziale necessaria per statuire sul ricorso per cassazione («Revision») ai sensi dell'articolo 267, secondo comma, TFUE.
- 14 **1.** La decisione sul ricorso per cassazione («Revision») proposto dall'imputata dipende dalla risposta fornita alla questione pregiudiziale. Nella fattispecie, la questione se l'imputata abbia commesso una violazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, punto 1, lettera a), e paragrafo 6, dell'AWG, per aver violato un divieto di esportazione previsto da un atto giuridico direttamente applicabile dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e finalizzato a dare esecuzione ad una sanzione economica adottata dal Consiglio dell'Unione europea nel settore della politica estera e di sicurezza comune, deve essere valutata alla luce dell'interpretazione della nozione di «uso personale» di cui all'articolo 5 decies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 833/2014.
- 15 a) Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, punto 1, dell'AWG, il regolamento (UE) n. 833/2014 è un atto giuridico direttamente applicabile dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e finalizzato a dare esecuzione ad una sanzione economica adottata dal Consiglio dell'Unione europea nei confronti della Russia. L'imputata ha commesso una violazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, punto 1, lettera a), e paragrafo 6, dell'AWG, se ha violato un divieto previsto dal regolamento. Ai sensi dell'articolo 5 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014, una siffatta violazione sussiste solo se la prevista esportazione delle banconote denominate in euro da parte dell'imputata non era necessaria per il suo uso personale. Al riguardo, la decisione sul ricorso in cassazione («Revision») dipende dalla questione se una persona che si rechi dalla Germania in Russia violi il divieto di cui all'articolo 5 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014, qualora esporti banconote denominate in una valuta ufficiale di uno Stato membro ai fini di un trattamento odontoiatrico, un trattamento ormonale in una clinica per la fertilità e un

trattamento di follow-up a seguito di un intervento chirurgico al seno in una clinica di chirurgia plastica in Russia.

- 16 b) L'interpretazione dell'articolo 5 decies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 833/2014 è di esclusiva competenza della Corte. Quest'ultima non si è ancora pronunciata sulla tematica controversa, né esiste una sua pronuncia pregiudiziale in una causa analoga («acte éclairé»).
- 17 c) L'interpretazione richiesta non si impone neppure con sufficiente evidenza da escludere ragionevoli dubbi, nel senso dell'«acte clair». Il regolamento (UE) n. 833/2014 non precisa ulteriormente la nozione di «uso personale». Le «Frequently Asked Questions» consultabili in proposito sul sito della Commissione (https://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-08/faqs-sanctions-russia-euro-banknotes_en.pdf) precisano che ai fini della determinazione dell'uso personale sarebbe decisivo il carattere non commerciale. Di conseguenza, l'uso personale delle banconote è distinto dal loro uso commerciale. Non se ne evince a quali scopi le banconote esportate possano essere utilizzate durante il viaggio verso e all'interno della Russia. Nemmeno l'uso del termine «necessario» consente di trarre conclusioni in merito all'uso consentito dalla deroga del denaro contante trasportato.

[OMISSIS]

DOCUMENTO DIVERGENTE